

## **SCHEMA DI CONTRATTO**

GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO  
DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA MULTICANALE ALL'UTENZA  
SULLE POLITICHE DEL LAVORO

**SCHEMA DI CONTRATTO**

**REPERTORIO N.**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**CONTRATTO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA MULTICANALE  
ALL'UTENZA SULLE POLITICHE DEL LAVORO**

L'anno 2012, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Roma presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro (codice fiscale 80237250586), nel contesto del presente atto indicato per brevità come "Amministrazione", nella sua sede di Via Fornovo 8, innanzi a me, dott./dott.ssa \_\_\_\_\_ nominato/a con D.D G.

Ufficiale Rogante del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, non assistito da testimoni per espressa e concorde rinuncia fatta dalle parti contraenti, sono presenti \_\_\_\_\_, in rappresentanza dell'Amministrazione e \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_, in virtù di \_\_\_\_\_, in rappresentanza di \_\_\_\_\_,

(di seguito Fornitore), codice fiscale/partita IVA \_\_\_\_\_.

Detti comparenti, della cui identità personale e poteri io Ufficiale Rogante sono certo, convengono e stipulano quanto segue.

**ART. 1**  
**NORME REGOLATRICI**

1. L'esecuzione del contratto è regolata:

- a) dalle clausole del presente atto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Amministrazione e il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- b) dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara, dal Capitolato Tecnico, nonché dall'offerta tecnica ed economica presentate dal Fornitore, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se allo stesso non materialmente allegati e che il Fornitore dichiara di conoscere e di accettare integralmente. Nel caso in cui gli atti e i documenti di gara sopra richiamati prodotti dall'Amministrazione presentino elementi di discordanza con gli atti prodotti dal Fornitore, prevorrà la versione più favorevole all'Amministrazione;
- c) dalle disposizioni del D.Lgs 163/2006 e s.m. e i. e del relativo regolamento di esecuzione e attuazione
- d) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato e dalle successive disposizioni che dovessero essere emanate in futuro, con efficacia sui rapporti in corso;
- e) dal DPCM n.452/97;
- f) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative, anche comunitarie, già emanate e che saranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti.

**ART. 2  
OGGETTO DEL CONTRATTO**

In base al presente contratto, il Fornitore si impegna a fornire, nel periodo di validità del medesimo, tutto quanto previsto nell'offerta tecnica ed economica in premessa individuate, secondo quanto previsto nel capitolato d'oneri in premessa citato e con le specificazioni e modalità attuative stabilite nel presente contratto.

Restando espressamente salva ogni più ampia previsione contenuta nel capitolato stesso nonché nell'offerta tecnica presentata dal Fornitore, quest'ultimo dovrà quindi provvedere alle seguenti attività:

1. servizio di Interactive Voice Response (IVR);
2. servizio di lettura e gestione e-mail;
3. servizio di gestione fax;
4. servizio Operatori;
5. servizio di gestione della conoscenza;
6. servizio di reportistica;
7. servizio di monitoraggio;
8. servizio di sicurezza;
9. servizio di registrazione vocale delle chiamate;
10. servizio di gestione contatti web.

L'espletamento delle attività suddette comprende anche i servizi e le attività non espressamente menzionati nel capitolato e nell'offerta tecnica di gara, ma necessari alla produzione dei servizi o il conseguimento dei risultati invece ivi menzionati.

Nel caso in cui gli atti ed i documenti di gara richiamati nella premessa prodotti dall'Amministrazione presentino elementi di discordanza con gli atti invece prodotti dal Fornitore, i primi prevarranno sui secondi, fatta solamente eccezione per eventuali proposte migliorative formulate dal Fornitore ed accettate dall'Amministrazione.

**ART. 3  
MODALITA' DI ESECUZIONE E CONSUNTIVAZIONE DELLA FORNITURA**

Le attività di cui al precedente art. 2 dovranno essere rese dal Fornitore in stretto raccordo con l'Amministrazione, nel rispetto delle direttive che verranno da questa impartite e secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto.

È in facoltà dell'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto ed a questo effetto il Fornitore si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione al riguardo.

Salvo solamente che ciò non comporti oneri ulteriori - nel qual caso occorrendo uno specifico patto aggiuntivo - resta inteso che il Fornitore dovrà adeguarsi alle indicazioni che fornirà in merito l'Amministrazione, alla quale è affidato il compito di coordinamento dell'intera iniziativa.

È comunque in facoltà dell'Amministrazione di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali che fossero ritenute dall'Amministrazione medesima in via

obiettiva non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto, senza che ciò comporti alcun aggravio di costi per l'Amministrazione.

Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

Tutte le attività svolte dovranno essere oggetto di puntuale descrizione con cadenza trimestrale da parte del Fornitore in apposita relazione di "Stato Avanzamento Lavori", la quale dovrà svilupparsi lungo le medesime direttive di servizio previste nell'offerta tecnica, così da permettere un agevole ed efficace raffronto fra l'andamento delle attività programmato e l'andamento invece concretamente registrato dalle medesime.

All'interno delle suddette relazioni dovrà essere, fra l'altro, dato conto dell'impiego di risorse di progetto registrato nel periodo di riferimento, oltreché naturalmente ad ogni dato utile circa il contenuto e la consistenza dei servizi resi.

In allegato a tali relazioni dovrà essere consegnata l'eventuale documentazione integrativa utile alla illustrazione e dimostrazione dell'attività svolta (e comunque tutta la documentazione che l'Amministrazione in corso di rapporto riterrà di richiedere o acquisire).

All'interno delle suindicate relazioni periodiche dovranno anche analiticamente illustrati e sviluppati tutti i conteggi funzionali alla determinazione del corrispettivo maturato alla data.

In calce alle dette relazioni dovrà essere resa, dal legale rappresentante dell'Impresa, specifica dichiarazione (da rendersi nelle forme di cui all'art. 47 del DPR n. 445/2000) delle integrale veridicità di tutti i dati e le informazioni contenute nelle relazioni medesime.

Tali relazioni dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Amministrazione entro trenta giorni naturali e consecutivi dall'inizio del trimestre successivo.

#### ART. 4

#### OBBLIGATORIETÀ, DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto sarà impegnativo per il Fornitore a partire dalla data di sottoscrizione, mentre sarà vincolante per l'Amministrazione ed acquisterà efficacia solo in seguito all'esito positivo dei controlli previsti dalla legge.

Il contratto avrà la durata di 18 mesi decorrenti dal giorno successivo a quello di comunicazione al Fornitore dell'esito positivo dei controlli a cui è subordinata efficacia del contratto medesimo, secondo quanto indicato al precedente comma.

L'Amministrazione si riserva le facoltà di:

- richiedere per motivi di urgenza al Fornitore l'anticipata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, a partire dalla data di aggiudicazione.
- affidare al medesimo prestatore l'incarico di rendere servizi analoghi in ripetizione di quelli resi in virtù del presente contratto, ai sensi ed alle condizioni di cui all'art. 57, comma 5, lettera b), del Dlgs 163/2006;
- recedere dal contratto, secondo le modalità ed i termini stabiliti al punto 1 del Disciplinare di gara.

**ART. 5**

**RESPONSABILI DELL'AMMINISTRAZIONE E DEL FORNITORE**

Il Fornitore ha nominato il Responsabile del Progetto, nella persona di \_\_\_\_\_, con il compito di coordinare tutte le attività inerenti il servizio.

Il Responsabile del Progetto:

- sarà l'interfaccia del Responsabile dell'Amministrazione per tutti i problemi connessi all'esecuzione del contratto;
- supervisionerà e controllerà lo stato di erogazione del servizio nelle sue varie fasi.

L'Amministrazione ha nominato il proprio Responsabile del Contratto nella persona di \_\_\_\_\_.

Valgono in ogni caso tutte le disposizioni di cui al dPR 207/2010, in relazione in particolare ai compiti del RUP e del Direttore dell'esecuzione del contratto.

**ART. 6**  
**CORRISPETTIVI**

Per il servizio integrato di assistenza multicanale oggetto del presente contratto compreso al punto 1 (“Contatti in condizioni di normale operatività”) del paragrafo del Capitolato Tecnico titolato “Volumi di servizio”, l’Amministrazione corrisponderà (previe tutte le verifiche del caso) un canone trimestrale posticipato onnicomprensivo di Euro ..... [.....], IVA esclusa.

Per il servizio di assistenza multicanale oggetto del presente contratto compreso al punto 2 (“Contatti ricevuti a seguito delle Campagne Informative Istituzionali”) del paragrafo del Capitolato Tecnico titolato “Volumi di servizio”, l’Amministrazione verserà trimestralmente al Fornitore (previe tutte le verifiche del caso) un corrispettivo pari al numero di moduli completati (ciascun modulo = 300 contatti) nel periodo di riferimento, moltiplicato per il prezzo stabilito per ciascun modulo (Euro ..... [.....], IVA esclusa).

Nessun altro corrispettivo potrà essere richiesto dal Fornitore, ogni elemento dell'offerta ritenendosi compensato dai corrispettivi suindicati.

**ART. 7**  
**MODIFICA QUANTITATIVA - VARIANTI**

Per il caso in cui in corso di rapporto si rendano necessarie modifiche quantitative / varianti al servizio, si procederà secondo i termini di cui all'art. 311 del dPR 207/2010.

In ogni caso, non sarà considerato variante, salvo i limiti massimi stabiliti, nessun effettivo dimensionamento della linea n. 2 (“Contatti ricevuti a seguito delle Campagne Informative Istituzionali”).

**ART. 8**  
**VERIFICHE E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Per tutti i servizi si procederà alle prescritte verifiche di conformità, ai sensi degli artt. 312 e segg. del dPR 207/2010.

---

**Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**

**GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA  
TECNICA MULTICANALE ALL'UTENZA SULLE POLITICHE DEL LAVORO**

---

**SCHEMA DI CONTRATTO**

---

Il pagamento dei servizi, salvo decurtazioni dovute all'applicazione di penali, verrà effettuato dall'Amministrazione dietro presentazione di regolari fatture, nei tempi previsti dalle normative vigenti.

Il pagamento verrà effettuato, posticipatamente, previa presentazione regolari fatture intestate a: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro - Via Fornovo, 8 - 00192 ROMA - Codice Fiscale 80237250586:

Tutti i pagamenti saranno effettuati mediante accreditamenti sul conto corrente bancario n. \_\_\_\_\_, intestato a \_\_\_\_\_ presso la Banca \_\_\_\_\_, Agenzia \_\_\_\_\_, - COD. IBAN \_\_\_\_\_

dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e s.m. e i..

Il Fornitore espressamente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136 e s.m. e i..

Nel caso in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi dei mezzi di cui alla citata legge 13/08/2010 n. 136 e s.m. e i., il presente contratto si intenderà risolto di diritto.

**ART. 9  
PENALI**

Per gli inadempimenti e/o le carenze del servizio definiti nel Capitolato Tecnico, per cause direttamente imputabili al Fornitore, l'Amministrazione ha facoltà di applicare a propria discrezione le penali descritte nel Capitolato Tecnico stesso, a cui si rimanda.

Le penali così comminate verranno incamerate mediante prelievo corrispondente sulla cauzione definitiva prestata dal Fornitore o detraendole dal pagamento dovuto.

Qualora il ritardo, la carenza o l'inadempimento riscontrato siano tali da rendere inutile o non conveniente l'acquisizione della prestazione, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto incamerando, a titolo di penale, la cauzione definitiva.

Resta salvo in tutti i casi il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

**ART. 10  
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Ferma restando l'applicazione delle penali e salvo in ogni caso la facoltà d'esecuzione in danno, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto in ogni momento in caso di grave e/o reiterato inadempimento alle obbligazioni del presente contratto.

Nel caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione, senza bisogno di messa in mora e con un semplice provvedimento amministrativo, procederà all'incameramento, a titolo di penale, della cauzione definitiva prestata dal Fornitore e all'esperimento dell'azione di risarcimento del danno subito e di ogni altro maggior danno, salvo sempre l'esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

**ART. 11  
FORZA MAGGIORE**

Nessuna delle parti avrà responsabilità verso l'altra per perdita o danno che risulti da ritardi o mancata esecuzione di tutto o parte del presente contratto, se tale ritardo o mancanza è dovuto, totalmente o parzialmente ad eventi, circostanze, o cause non dipendenti dal suo controllo e non

dovute a negligenza delle parti. Tali eventi, circostanze, o cause comprenderanno, senza limitazione, catastrofi, scioperi, serrate, sommosse, guerre, terremoti, incendi o esplosioni, mentre è espressamente esclusa la capacità di fare fronte ad obblighi finanziari.

**ART. 12  
DEPOSITO CAUZIONALE**

Il Fornitore ha prestato cauzione, a garanzia della completa ed esatta esecuzione del contratto, per una somma di Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), pari al \_\_\_\_\_ % dell'importo contrattuale al netto di IVA, calcolato ai sensi del combinato disposto degli artt. 113, c. 1 e 40, c. 7 del d.lgs. n. 163/2006, mediante la fideiussione n. \_\_\_\_\_ rilasciata il \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_, da valere sino al completo assolvimento degli obblighi contrattuali.

**ART. 13  
SUBAPPALTO (*eventuale*)**

Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta, ha facoltà di affidare in subappalto, nella misura del \_\_\_\_\_ % dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

Il subappaltatore dovrà mantenere per tutta la durata del contratto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività ad esso affidate.

Il Fornitore si impegna a depositare presso l'Amministrazione, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Amministrazione non autorizzerà il subappalto.

L'appaltatore si impegna ad inserire, ai sensi della legge n. 136/2010, nei contratti sottoscritti con il subappaltatore, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascun subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge;

In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Amministrazione procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione del presente contratto, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri a carico del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 118, comma 3, D. Lgs 163/2006, a trasmettere all'Amministrazione entro n. 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Ogni pagamento sarà comunque condizionato all'acquisizione di idoneo documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) con riferimento all'impresa percienda.

Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall'Amministrazione inadempimenti dell'impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Amministrazione, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto attuativo.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Ai sensi dell'art. 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, il Fornitore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.

In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l'Amministrazione annullerà l'autorizzazione al subappalto.

Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge n. 248/2006 ed all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

#### ART. 14 CONTROVERSIE

A tutti gli effetti del presente contratto, e per tutte le controversie eventualmente derivate dalla interpretazione e dalla esecuzione del presente contenuto, le parti convengono che l'autorità giudiziaria competente sarà unicamente quella del Foro di ROMA.

Agli effetti amministrativi e giudiziari il Fornitore dichiara il proprio domicilio legale in \_\_\_\_\_, con l'intesa, che ove questo venisse a mancare, il domicilio si intenderà trasferito presso il Comune di Roma.

#### ART. 15 RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

Il Fornitore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti che sono impegnati nelle prestazioni oggetto del presente incarico, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le

attività finalizzate alla fornitura di cui in oggetto e, in genere, da ogni contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

Il Fornitore dichiara e garantisce di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei propri dipendenti previsti dalla normativa vigente.

Il Fornitore è responsabile dell'osservanza delle disposizioni di legge in vigore in materia di sicurezza sul lavoro, ed in particolare di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008

**ART. 16**  
**OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

Il Fornitore manterrà riservati e darà istruzione al proprio personale affinché vengano mantenuti riservati i dati economici, statistici, amministrativi e quelli concernenti il personale, che vengano portati a sua conoscenza, in relazione all'effettuazione delle prestazioni di cui al presente contratto e che sono stati formalmente dichiarati riservati all'Amministrazione.

Il Fornitore si impegna ad usare nei confronti di tali dati riservati il livello di discrezione, non inferiore alla cura e alla discrezione usate dalla stessa nei confronti dei propri dati riservati di natura simile.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché, salvo diversa pattuizione, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che il Fornitore sviluppi o realizzi in esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Corrispondentemente, l'Amministrazione manterrà riservate le informazioni tecniche del Fornitore che fossero portate a sua conoscenza.

L'Amministrazione manterrà tali dati riservati fino a che non siano disponibili pubblicamente e comunque non oltre due anni dal completamento delle prestazioni di cui al presente contratto.

**ART. 17**  
**PROPRIETÀ DEI PRODOTTI**

I diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati, delle opere di ingegno, delle creazioni intellettuali, dei software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dal Fornitore o da suoi dipendenti e collaboratori nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto rimarranno di titolarità esclusiva dell'Amministrazione che potrà quindi disporre senza alcuna restrizione. Detti diritti, ai sensi della L. n. 633/41 "Protezione del diritto di autore e di altri diritti concessi al suo esercizio" così come modificata e integrata dalla L.248/00, devono intendersi ceduti, acquisiti e licenziati in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile.

Il Fornitore si obbliga espressamente a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione e il materiale necessario all'effettivo sfruttamento dei diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'Amministrazione in eventuali registri o elenchi pubblici.



**ART. 18**  
**ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

Sono a carico del Fornitore tutte le spese contrattuali e tutti gli oneri fiscali applicabili, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l'obbligo di rivalsa. A tal fine il Fornitore espressamente dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono effettuate nell'esercizio di impresa, che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall'imposta sul valore aggiunto, che il Fornitore è tenuto al versamento e che le compete, quindi, la rivalsa di detta imposta, ai sensi del D.P.R. 633/72, per cui peraltro al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa ai sensi del D.P.R. 131/86.

E, richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto questo atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti, le quali, da me interpellate, lo approvano e con me lo sottoscrivono.

Questo atto, redatto in tre originali scritto a mezzo personal computer da persona di mia fiducia e sotto la mia vigilanza, si compone, fin qui, di \_\_\_\_\_ facciate.

LETTO, SOTTOSCRITTO E CONFERMATO

PER L'AMMINISTRAZIONE

PER IL FORNITORE

L'UFFICIALE ROGANTE

Ai sensi dell'art. 1341 cod. civ., l'Impresa dichiara di ben conoscere ed approvare specificamente le condizioni di cui all'art. 14 (deroga alla competenza territoriale).